

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state compiute secondo i seguenti criteri.

Imposte, tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2020-2022 si evidenzia che il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto delle recenti norme applicative intervenute con legge, 27/12/2019 n° 160 (legge di bilancio 2020) che ha apportato sostanziali modifiche sull'applicazione delle componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC).

Si conferma la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti, con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili (IMU).

Allo stesso tempo proseguirà anche l'attività di controllo per il recupero dell'elusione e dell'evasione in materia di tassa asporto e smaltimento rifiuti (TARI).

Tali progetti comportano lo svolgimento di attività alquanto complesse, particolarmente per quanto attiene la TARI, consistenti in diverse verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati in disponibilità dell'amministrazione ed i versamenti effettuati dai diversi contribuenti.

Più nello specifico la legge n. 160/2019 di bilancio per l'anno 2020 introduce delle novità nell'ambito dei tributi comunali che possono essere così sintetizzate:

IUC

La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nella nuova IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.

Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la **nuova IMU** integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI applicate sino al 31 dicembre 2019.

IMU

Il comma 740 della legge di bilancio chiarisce il presupposto della nuova imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni “di lusso”, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta.

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento (co.750). I Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento. Si ricorda in proposito che i fabbricati rurali strumentali erano stati esentati dall'IMU a decorrere dal 2014, mentre erano assoggettati alla TASI con aliquota massima pari allo 0,1 per cento.

Fino a tutto il 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (cosiddetti fabbricati merce), è pari allo 0,1 per cento con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o diminuzione fino all'azzeramento

(co. 751). La norma ripropone così la disciplina TASI, in forma però transitoria. Dal 2022, infatti, l'ultimo periodo dello stesso comma dispone l'esenzione degli stessi fabbricati dalla nuova IMU. Per il futuro si porrà, evidentemente, un problema di compensazione del gettito perduto dai Comuni, che potrebbe non essere recuperabile attraverso variazioni di altre aliquote della nuova IMU.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate, il comma 754 prevede un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento. I Comuni possono aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Il comma 756 introduce una nuova disciplina delle diversificazioni delle aliquote che i Comuni potranno adottare. A decorrere dal 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art 52 del d.lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell'innovazione tecnologica. Questa novità, che risponde ad esigenze di semplificazione e di maggior fruibilità da parte dei contribuenti e degli intermediari fiscali delle informazioni relative alle discipline del prelievo adottate in sede locale, pur limitando l'attuale quadro di autonomia comunale, dovrà assicurare tuttavia un ventaglio ampio, ma definito, di possibilità che saranno dettagliate da apposito decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città, entro il primo semestre 2020. Per l'anno 2020 comunque le aliquote potranno essere fissate in forma "libera" come gli anni scorsi e la relativa delibera di approvazione dovrà essere inviata al Ministero tramite i consueti canali telematici.

Il comma 761 regola l'applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile, assicurando la corretta suddivisione del carico tributario in corrispondenza di passaggi di proprietà o possesso: la titolarità dell'adempimento tributario resta connessa al numero di giorni di possesso nel mese del passaggio da parte dell'acquirente e del venditore, con l'opportuna precisazione che il giorno del trasferimento si considera a carico dell'acquirente e che in caso di parità di giorni riconducibili all'acquirente e al venditore, l'intero mese in cui avviene il trasferimento si pone a carico dell'acquirente.

I commi 774 e 775 disciplinano l'impianto sanzionatorio della nuova IMU, che risulta sostanzialmente immutato rispetto alla vecchia IMU.

Il comma 778 prevede la designazione del funzionario responsabile dell'imposta a cui sono demandate tutte le attività organizzative e gestionali, la firma degli atti e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta, superando così qualche incertezza in tale delicata materia insorta con la disciplina della cosiddetta Imposta unica comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013.

Il comma 779 prevede che per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020.

Il comma 780 prevede, opportunamente, l'abrogazione dell'Imposta unica comunale (IUC, di cui alla legge n. 147/2013) dalla quale espunge le norme relative all'IMU e alla TASI, nonché di norme del precedente regime IMU e IUC non compatibili con il nuovo quadro, o riprese direttamente dalla nuova norma.

Oltre a far salva la TARI come disciplinata dalla legge n. 147 del 2013, il comma reca un periodo finale di generale abrogazione delle disposizioni "incompatibili" con la nuova IMU.

La previsione di gettito della nuova IMU degli esercizi 2020-2022, viene effettuata tenendo anche in considerazione le previsioni assestate degli esercizi 2017, 2018 e 2019, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, nella misura al momento stimata sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, calcolata in Euro 526.561,02 e considerata per l'intero triennio.

Quota questa che verrà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata complessivamente dai contribuenti.

Tenuto conto della riunificazione IMU-TASI, la stima di entrata collegata all'IMU in bilancio 2020 è di euro 1.850.000,00 oltre ad euro 58.500,00 da recupero di evasione.

TARI

La Legge 147/2013 prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come noto, l'*Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente* (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Con emendamento al dl fiscale 2019 (dl n.124 del 26 ottobre 2019) viene posticipato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo in tal modo dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'intervento normativo nasce dall'esigenza manifestata dai Comuni e dai gestori incaricati del servizio rifiuti di disporre di un maggiore lasso di tempo, rispetto al termine ordinario del 31 dicembre 2019, per la costruzione delle nuove strutture di costo e per l'acquisizione ed elaborazione di ulteriori dati sulle gestioni, necessari per l'adempimento delle prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Si ricorda infatti che tali delibere, relative rispettivamente alla "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" – sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti – e alle "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*" – che introducono nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli utenti finali e di trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni – dovranno essere applicate nella redazione dei PEF con riferimento già all'anno 2020, la n.443, ed entro il 1° aprile 2020, la n.444.

L'art. 57-bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 19/12/2019 n. 157, ha poi prorogato anche per tutto l'anno 2020 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari.

In particolare, tale disposizione permette, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare, ovvero, in alternativa, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (metodo simile alla vecchia TARSU).

Con il piano finanziario 2020 continuerà anche ad applicarsi la norma introdotta con il comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 08/02/2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" per supportare gli Enti che nel 2018 hanno iniziato a misurarsi con la prima applicazione della nuova disposizione.

Sono stati forniti elementi che possono guidare gli Enti locali nella prima lettura ed utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

La disposizione appena richiamata richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sulla cui base potrà intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di

riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati o in circostanze eccezionali che incidono in modo straordinario sulla gestione.

La tariffa, in ogni caso, continua a dover essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente.

Per il 2020 la previsione di entrata viene pertanto confermata nello stesso importo dell'anno precedente (Euro 1.786.000) in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio relativo all'anno 2020, che sarà predisposto da VERITAS in qualità di gestore del servizio, approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e successivamente omologato da ARERA.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

I commi da 784 a 815 della legge di bilancio per l'anno 2020 contemplano l'attesa riforma della riscossione locale che si auspica possa consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti locali.

Il comma 785 prevede che, di tutto il nuovo impianto normativo introdotto, in caso di affidamento delle procedure di riscossione a AdER (Agenzia delle Entrate Riscossione), si applicano esclusivamente le disposizioni sul c.d. "accertamento esecutivo".

Il comma 792 rappresenta in tal senso uno dei cardini della riforma della riscossione delle entrate locali. L'istituto dell'accertamento esecutivo, finora adottato dai soli atti di recupero erariali e gestito dall'agente della riscossione nazionale (AdER), viene infatti esteso anche alla riscossione locale a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti che in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata non risultino ancora prescritti.

Doveroso premettere che secondo l'interpretazione più diffusa, la specialità delle norme che regolano le sanzioni per violazione del codice della strada porta ad escludere tale fattispecie sanzionatoria dal campo di applicazione della riforma.

A parte ciò, d'ora in poi tutti gli atti di riscossione relativi a entrate tributarie e patrimoniali, ivi inclusi quelli emessi dai soggetti affidatari privati, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. La lettera a) dispone i contenuti essenziali dei nuovi atti, tra cui l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi dovuti, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. L'atto deve altresì dichiarare la propria natura di titolo esecutivo, nonché riportare l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni oltre il termine ultimo per il pagamento (quindi 120 giorni), procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli avvisi esecutivi (lett. a) deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente nei casi di rideterminazione degli importi in base alle eventuali disposizioni locali che regolano l'accertamento con adesione, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

La lettera b) indica la decorrenza dell'efficacia degli atti stessi ai fini della natura di titolo esecutivo, con riferimento allo spirare del termine per la proposizione del ricorso per i tributi locali, ovvero passati sessanta giorni dalla notifica dell'atto di recupero delle entrate patrimoniali, senza che sia necessaria alcuna altra formale intimazione. Pertanto, le azioni esecutive, incluse le misure cautelari come il fermo amministrativo e l'ipoteca, potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, se il servizio è affidato all'agente di riscossione (AdER) o dell'ingiunzione fiscale, in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie. La stessa lett. b) propone tuttavia una articolazione temporale – invero non breve – per lo svolgimento della procedura di recupero. L'efficacia di titolo esecutivo degli atti di accertamento decorre dopo 60 giorni dalla notifica dell'avviso (i termini sopra indicati di fatto equiparano in 60 giorni il periodo relativo a intimazioni su entrate patrimoniali al periodo tipico degli atti di accertamento tributari). Decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata sulla

base di modalità che saranno oggetto di un provvedimento del Mef, fino al quale sono individuate dal competente ufficio dell'ente. L'esecuzione forzata è poi sospesa per un periodo di 180 giorni se è affidata a soggetto diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento, ridotto a 120 giorni se svolta dal medesimo soggetto. Le tempistiche sono poi ulteriormente specificate, con riferimento a comunicazioni preventive all'avvio della riscossione forzata, dalle previsioni del successivo comma 795.

COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI

Come negli anni precedenti, anche per gli esercizi 2020-2022, è prevista l'applicazione dell'addizionale Irpef comunale nell'aliquota massima consentita dalla legge.

A partire dal 2020 viene confermata l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% per tutti gli scaglioni di reddito, introducendo però una esenzione per i redditi pari o inferiori a € 6.000,00 annui.

La previsione di gettito da addizionale comunale all'IRPEF degli esercizi 2020-2022 è stata effettuata tenendo in considerazione le previsioni assestate degli esercizi 2017 2018 e 2019.

L'importo stanziato a bilancio viene stabilito in euro 1.140.000,00.

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Cavarzere, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà, è pari ad € 2.151.697,00 come risultante dai dati provvisori su FSC 2020 pubblicati dal Ministero.

Trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

Entrate Extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi, si è tenuto conto della esternalizzazione completa in concessione del servizio Asilo Nido. Con particolare riferimento ad alcune entrate si specifica quanto segue:

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere. In particolare si registra l'incasso mensile della locazione del Bar del Municipio. Per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Si rimane in attesa della costruzioni di nuovi loculi nel corso dell'esercizio, e delle relative entrate di vendita.

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Sono previsti contributi regionali iscritti in relazione ai finanziamenti previsti di provenienza regionale.

Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali

Le previsioni di entrata si riferiscono all'alienazione di vari immobili nel territorio comunale, del patrimonio ERP pari a € 100.000,00. Sono presenti proventi da alienazione di diritto di superficie.

Accantonamenti potenziali: fondo contenziosi

Si prevede un accantonamento di € 5.000,00 al fondo contenzioso spese legali per anno 2020.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste entrate sono state destinate al finanziamento di spese per investimento per € 39.000,00 e a manutenzione correnti per € 35.000,00 per l'esercizio 2020.

Accensione di Mutui e prestiti

Sono previsti assunzioni di nuovi mutui per l'anno 2020 pari a € 900.000,00 .

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE): E' previsto dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Il punto 9.9 prevede che "Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione" Pertanto il fondo deve essere determinato distintamente per l'esercizio 2020 – 2021 e 2022. Lo stesso Principio contabile approva un allegato obbligatorio per tutti gli enti in modo da garantire la confrontabilità dei bilanci

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere accertate per l'intero importo del credito ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al FCDE. A questo punto è necessario capire qual è il criterio corretto per l'imputazione degli accertamenti di entrata. Il Principio contabile n. 2 afferma che "L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario."

Per le entrate da proventi per i servizi pubblici il criterio è l'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza, per le sanzioni al codice della strada l'accertamento avviene alla data di notifica del verbale che, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile; le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (come bollettini o liste di carico) vengono accertate e imputata contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo. Mentre i ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportano l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale (è il caso ad ex. dell'addizionale comunale all'irpef). La registrazione di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, viene effettuata quando l'avviso diventa definitivo (sempre che il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo, per cui l'accertamento avviene per cassa).

Visto che a seguito dell'art 1 c. 79-80 della legge 160/2019 si è utilizzata la riduzione degli accantonamenti al FCDE sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti, per il rispetto dei requisiti di cui all'art 1 c. 859 lett a) b) della legge 145/2018 , certificato dal Responsabile dei Servizi Finanziari nella lettera del 6 febbraio 2020 al Revisore del Conto

E' stato necessario iscrivere in bilancio un F.C.D.E anno 2020 parte corrente per le seguenti entrate: TARI per € 112.000,00 , per sanzioni CdS per € 27.000,00, per Recupero ICI di € 3.500,00 per Proventi Servizi Mensa di € 4.200,00 per Trasporto Alunni di € 1.100,00 per un valore complessivo di € 147.800,00.

Fondo Pluriennale Vincolato

Dalla redazione del Riaccertamento residui 2019 sono presenti fondi FPV nell'esercizio 2020
Nella parte corrente per € 170.256,83 e per la parte capitale per € 818.938,50;

Contratti Finanziari di Derivati

Non sono presenti contratti Derivati.

Garanzie principali o sussidiarie

Non presenti.

Avanzo di amministrazione applicato

Non risulta applicato.

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati: per quanto riguarda l'entrata, in relazione a: - effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto)

- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;

- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;

- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)

- scadenze contrattuali;

- cronoprogramma dei pagamenti predisposto dall'Ufficio Tecnico.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza e di cassa:

- sussistono problemi per il rispetto del patto di stabilità interno a fronte dei residui spese in conto capitale per lavori già iniziati.

- rispettare termini di pagamento delle fatture.

ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019.

Si rimanda a specifico allegato.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Per quanto riguarda la spesa per investimenti si allega il prospetto con il dettaglio del ricorso all'indebitamento.

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO .

A seguito della legge n. 145 del 30.12.2019 si applicano i disposti dei c. 819/823. Pertanto dal 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanzia pubblica coincide con gli equilibri ordinari del Dlgs

118 e del Tuel. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza “ non negativo” desunto dal prospetto degli equilibri finanziari complessivi.

RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

L’Ente risulta contabilmente all’interno dei vincoli di Indebitamento per il triennio 2020-2022 come da prospetto allegato.

ELENCO PARTECIPAZIONI

Si rimanda a specifico allegato all’interno del DUP 2020/2022.

Elenco delle entrate non ricorrenti.

Cap 1770 Contr. Regionale “ Centro Antiviolenza”	pari a	€	25.000,00
destinato alle spese cap 7385 del Centro Antiviolenza”	pari a	€	25.000,00
Cap 3003 Recupero giacenze casa di riposo destinato alle spese “rette di ricovero”	pari a	€	30.000,00
	pari a	€	30.000,00
Cap 1769 trasf. Chioggia Reddito Inclusione Attiva	pari a	€	17.000,00
Progetti RIA	pari a	€	17.000,00

Totale entrate	pari a	€	72.000,00
Totale uscite	pari a	€	72.000,00